

AGENZIA/BROKER MARSH SPA PD

COD. 9012

APPENDICE N. 9 ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI ASSICURAZIONE Nº IFL0004917

CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	Totale
Premio alla firma fino al 31/12/2015					*

- A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l'ulteriore periodo di un anno e precisamente dalle ore 00:00 dello 01/01/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2015 con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso.
- B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

quale premio di rinnovo per il

Fermo il resto Milano, il 22/01/2015


IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ AIG EUROPE LIMITED enerate per l'Italia

Il versamento dell'importo di

è stato effettuato a mie mani

Crispino, 114







AGENZIA/BROKER MARSH SPA

COD. 9012

APPENDICE N. 6 ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI ASSICURAZIONE Nº 1FL0004917

CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	Totale
Premio alla firma fino al 31/12/2014				- 74 304 00	7.0

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l'ulteriore periodo di un anno e precisamente dalle ore 00:00 dello 01/01/2014 alle ore 24:00 del 31/12/2014 con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue:

### 1) Massimale

Con effetto dall'origine del presente contratto si precisa che Il Massimale di cui all'articolo 1.3 delle "
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE" costituirà la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all' anno globalmente per tutti i sinistri di ciascun intermediario regolarmente iscritto alla Contraente.

2) L'articolo 4.19 Nuove Adesioni Agenziali del testo di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

## 4.19 Nuove adesioni agenziali

Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0,25 ‰ lordo sul portafoglio lordo Ramo Danni e che il portafoglio lordo Ramo Vita non verrà tassato, seppur inserito regolarmente in copertura, e che il premio minimo agenziale è fissato in Euro 150,00, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari dal momento dell'iscrizione alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

 dalla data di firma del mandato, purche entro 45 giorni non comunichino la loro volontà di non aderire alla presente polizza

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società, purché entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del mandato agenziale, il nuovo intermediario si iscriva alla Contraente.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



1



 L'articolo 1.2 Inizio e termine della garanzia delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE si intende abrogato e sostituito come segue:

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati durante il periodo di assicurazione oppure nei 5 anni successivi alla sua cessazione.

A parziale deroga di quanto sopra, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale, l'Assicurazione varrà per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati durante il periodo di assicurazione oppure nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività professionale.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità assicurativa con la polizza numero 507094 (CHARTIS EUROPE S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Groupama Italia e con la polizza numero 507096 (Chartis Europe S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Nuova Tirrena.

4) L'articolo 4.6 Altre Assicurazioni delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI si intende abrogato e sostituito come segue:

#### 4.6 Altre Assicurazioni

L'Assicurato o la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società assicuratrice l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'altra Assicurazione sia prestata dalla Società Assicuratrice o da qualsiasi impresa o affiliata di Aig Europe Limited, la massima somma risarcibile dalla Società Assicuratrice, in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato, intendendo operativa la copertura più vantaggiosa offerta all'Assicurato.

5) Si conviene di inserire nelle dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza l'Art. 8 come segue:

Art. 8 Retroattività: Illimitata

6) inserimento della seguente PRECISAZIONE:

a) Compagnie telefoniche e compagnie di tutela legale ed assistenza

Con effetto dalle ore 00,00 del 01/01/2014, le compagnie telefoniche che non comportino incasso diretto del premio da parte dell'Agente regolarmente iscritto alla *Contraente*, nonché le compagnie di tutela legale ed assistenza, non saranno più oggetto di comunicazione da parte dell'*Assicurato* alla *Società Assicuratrice*, né saranno più soggette a tassazione.

7) Si conviene di inserire la definizione di periodo di efficacia della polizza:

Periodo di efficacia della polizza: si intende il periodo che intercorre tra la data di retroattività, indicata all'art. 8 delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della polizza o mancato rinnovo della stessa;





B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di rinnovo per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014. quale premio di

Fermo il resto Milano, il 08/07/2014

IL CONTRAENTE

<u>L'ASSICURATORE</u> AIG Europe Limited Rappresentanza Generaly per l'Italia

Il versamento dell'importo di

11 27/02/2014

in

è stato effettuato a mie man

35129 PADOVA





AGENZIA/BROKER	MARSH/PD	
<b>MOLITEIMONONCK</b>	MARSHIPU	

COD. 9012

APPENDICE N°

ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI ASSICURAZIONE Nº IFL0004917

1

CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

Con la presente appendice si prende e si dà atto che la presente polizza non esclude in alcun modo la solidarietà tra gli intermediari assicurativi.

A conferma di quanto sopra si procede ad inserire nella copertura della polizza la seguente estensione di garanzia:

# a) Responsabilità solidale intermediari assicurativi

In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VII Art. 10-11, convertito in legge n.221/2012, di comune accordo tra le parti dalle ore 00:00 del 18/10/2012 resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri intermediari, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### Fermo il resto

Emesso in Milano, il 25/09/2013 /wa

IL CONTRAENTE

IG Europe Cimited fale per l'Italia





AGENZIA/BROKER MARSH SPA

COD. 9012

APPENDICE N. 2 ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI ASSICURAZIONE

Nº IFL0004917

1

# CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	Totale
Premio alla firma fino al 31/12/2013					

- A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l'ulteriore periodo di un anno e precisamente dalle ore 00:00 dello 01/01/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2013 con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue:
- Il Massimale RC Professionale di cui al punto 4 del frontespizio di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

Massimale RC Professionale:

€ 5.000.000,00 per sinistro, anno ed intermediario

(persona fisica/società)

2) L'articolo 4.19 del testo di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

4.19 Nuove adesioni agenziali

Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0,27 % lordo sul portafoglio lordo Ramo Danni e che il portafoglio lordo Ramo Vita non verrà tassato, seppur inserito regolarmente in copertura, e che il premio minimo agenziale è fissato in Euro 150,00, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari dal momento dell'iscrizione alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

 dalla data di firma del mandato, purché entro 45 giorni non comunichino la loro volontà di non aderire alla presente polizza

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società, purché entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del mandato agenziale, il nuovo intermediario si iscriva alla Contraente.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.





-	AT A STREET, S	CALL STREET, ASSESSMENT OF THE PARTY OF	A CONTRACTOR AND AND REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY	come di seguito indicato	
	i inserimento de	I S C - A IZ A N Z I	A A ( -( -11   N   1   1 / A	name di consitte indicate	4.6
TC.	I HARVET HELICETTES CO.	THE PERSONS AND ASSESSED.	AUGUIUNIIIYA	l come ui sevinto matem	

a) Spese per il ripristino della reputazione

La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

Definizione spese per il ripristino

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

- 4) inserimento delle seguenti PRECISAZIONI:
- a) Monomandato

Si precisa che si intendono equiparati al mandato principale i mandati di Tutela legale e Assistenza.

b) Plurimandato

La Contraente si impegna a trasmettere, nei termini previsti dal relativo articolo di polizza, l'elenco agenziale contenente i relativi portafogli di tutte le Mandanti in plurimandato secondo quanto previsto per il mandato principale. Si precisa che gli Assicurati sono esonerati dell'obbligo di comunicare i nomi delle suddette Mandanti.

- 5) Con la presente appendice si prende e si da atto che l'Allegato 1 "CLAUSOLA COASSICURAZIONE E DELEGA" alla polizza si intende abrogato con effetto dalle ore 00:00 del 01/01/2013.
- Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

quale premio di rinnovo per il

Fermo il resto Milano, il 06/03/2013

IL CONTRAENTE



Il versamento dell'importo di		è stato effettuato a mie mani
N)	in	1-02-2019/2012/PE 61-21-2000/1922/2026/PF - 020H-0000/2014/2006/2026/PF -





# POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

\_\_\_\_\_





# POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI DICHIARAZIONI

Polizza nr. IFL0004917

Broker Marsh SpA PD (Cod 9012)

LA PRESENTE POLIZZA N.IFL0004917 SOSTITUISCE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' LA POLIZZA N. 0000507094

Articolo 1:

Ragione Sociale della Contraente

Agit Agenti Groupama Italia

Via Tirso, 79

09170 Oristano (OR) P. IVA 93012080664

Articolo 2:

Attività professionale: Agenti di Assicurazione

Articolo 3:

Periodo di assicurazione:

Dalle ore 00.00 del 01/01/2012 Alle ore 24.00 del 31/12/2012

Articolo 4:

Massimale:

RC Professionale:

€ 3.500.000,00 per sinistro, anno ed intermediario

(persona fisica/società)

RCT/O

RC Organi Istituzionali

€ 2.500.000,00 € 1.000.000,00 per sinistro e per anno per sinistro e per anno

Articolo 5:

Franchigie:

RC Professionale:

€ 250,00 per sinistro € 250,00 per sinistro

RCT: RCO:

€ 2.500,00 per sinistro

RC Organi Istituzionali:

€ 2.500,00 per sinistro

Articolo 6:

Formazione del premio:

Dalle ore 00:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012

Premio netto Addizionali Imposte 22.25 %

Totale

Articolo 7:

Territorio: Unione Europea ed Europa

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Cívile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione. 1.2 Inizio e termine della garanzia Art. 4.6 Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Comunicazione - Denuncia Sinistro Art. 4.12 Recesso in caso di sinistro. Art. 4.14 Foro competente. Art. 4.15 Rinvio e scelta della legge. Art. 4.18 Nuove adesioni agenziali.

Emessa in Milano, il 20/08/2012

IL CONTRAENTE

LA COASSICURATRICE

LA SOCIETÀ CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Fanno parte integrante nr. 17 pagine compresa la copertina di polizza.

Il versamento di

e' stato effettuato a mie mani il

.....ln......ln.....

2





# POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÁ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla Società assicuratrice mediante modulistica formante parte della presente polizza, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, CHARTIS Europe S.A., qui chiamata "Società assicuratrice" concorda su quanto segue:

### SEZIONE RC PROFESSIONALE

### DEFINIZIONI

- · Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
- Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
- · Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- Assicurato: ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza ovvero nominati nel corso dello stesso, purché;
  - a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla Società mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
  - Siano debitamente iscritti nella sezione A) o D) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – Codice delle Assicurazioni Private;
  - abbiano pagato i premi previsti dalla polizza.
  - Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purchè regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;
  - Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio dappresso definiti:
- Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio
  dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o
  parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di
  "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle
  vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti,
  che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.
- Società assicuratrice: CHARTIS EUROPE S.A.
- Società mandante: l'impresa di assicurazioni che ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di
  agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di
  collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
   La denominazione della o delle Società mandanti è precisata in frontespizio di polizza.
   La copertura assicurativa si intende estesa al mandato Groupama Transport
- Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
- Periodo di assicurazione: si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della polizza, indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della polizza;
- · Richiesta di Risarcimento:
  - a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l'Assicurazione;
  - qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico Fatto Commesso;
  - qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente Polizza;
- Perdite Patrimoniali: qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società assicuratrice con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fideiussioni, garanzie

